

SITUAZIONE DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE

NOTA ESPLICATIVA

1. SINTESI DELLA PROBLEMATICAZIONE

L'impianto normativo istitutivo dei Ruoli Normale, Speciale e Tecnico Logistico dell'Arma ha previsto differenti modalità di reclutamento e di alimentazione, diversi iter formativi, distinti profili professionali e di carriera, conferendo in particolare al R.S. attribuzioni a più marcata connotazione operativa.

Il differente profilo di carriera del R.S. (maggiore permanenza di 1 anno da Ten., di 3 anni da Cap. e di 2 anni da Ten.Col.) ha indotto alcuni Ufficiali del citato ruolo ad intraprendere una serie di azioni giurisdizionali e iniziative amministrative finalizzate ad ottenere l'equiparazione formale e sostanziale agli Ufficiali del RN, in termini di progressione, sviluppo e articolazione di carriera, di impiego, di reclutamento e formazione, nonché di trattamento economico.

Nel dettaglio, gli Ufficiali del Ruolo Speciale lamentano una disparità di trattamento rispetto al parigrado del Ruolo Normale, oltre che eccepire questioni di legittimità costituzionale e di non conformità delle vigenti disposizioni normative al diritto comunitario.

Gli Ufficiali del Ruolo Speciale conseguentemente auspicano una rivisitazione della struttura dei ruoli al fine di vedersi riconosciuta la medesima progressione e articolazione di carriera degli Ufficiali del Ruolo Normale.

2. VALUTAZIONI

Valutate le aspettative degli Ufficiali del R.S. e considerato che la disomogenea ed eterogenea alimentazione del Ruolo Speciale ha determinato nel tempo uno sviluppo del ruolo medesimo disarmonico e non più aderente al profilo teorico normativamente disciplinato, mutandone in concreto l'assetto, si è reso necessario adottare i seguenti interventi correttivi:

- a. **la riduzione del modulo di alimentazione** da 47 unità a 29 unità a partire dal 2010 con un'ulteriore decremento a 26 immissioni dal 2014;
- b. **l'avvio delle procedure di transito** dal R.S. al RN a partire dal 2010, con concorsi per soli titoli riservati a Magg. R.S. e selezioni per titoli ed esami per i Cap. R.S.;
- c. **l'adozione di DM ai sensi dell'art. 2248 COM**, in relazione alle vacanze organiche registrate nel grado di Maggiore R.S. dal 2010 al 2013, che hanno ridotto da 10 a 9 anni la permanenza minima nel grado di Capitano R.S., anticipando così di un anno la promozione al grado superiore;
- d. **la proposta di modifica normativa** per ridurre definitivamente da 10 a 9 anni la permanenza nel grado di Cap. R.S. che:
 - ha trovato concretizzazione con una norma di regime transitorio di proroga fino al 2018 della permanenza minima in 9 anni nel grado di Capitano R.S. per l'avanzamento (D.L. n. 2/2014 modificato dalla L. n. 28/2014 - proroga alle missioni internazionali);
 - è stata reiterata nell'ambito delle modifiche al COM.

Il non corretto sviluppo del ruolo, peraltro, ha determinato un'insufficiente consistenza delle aliquote di valutazione per la promozione al grado di Colonnello R.S. fino al 2022, talché non saranno garantiti adeguati e giusti margini di selezione per l'AD nella designazione degli Ufficiali R.S. che dovranno accedere alla dirigenza militare.

Da ciò è derivata la necessità di proporre, nel quadro delle modifiche al COM, un emendamento normativo che intervenga sulla **tabella 4** del citato Codice, per ridurre da 7 a 6 anni il periodo minimo da Tenente Colonnello R.S. per l'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

In conclusione, una rivisitazione dell'architettura dei ruoli degli Ufficiali dell'Arma può essere esaminato soltanto nell'ottica del riordino dei ruoli, d'intesa con tutte le Forze Armate, in chiave strettamente interforze.